

R

egistro Unico Nazionale del Terzo Settore

U

Cos'è

Quando
entra in funzione

N

Utilizzo
acronimo ETS

Come iscriversi

T

S

Cosa succede se
non ci si iscrive



Ruolo della Regione

Cos'è

CODICE DEL TERZO SETTORE

(decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017)



intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, ha previsto l’implementazione di un apposito **registro unico nazionale del Terzo settore** nel quale potersi **volontariamente** iscrivere.

È uno strumento che permette di perseguire i principi di omogeneità, trasparenza, pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016. Un registro che, seppur detenuto per competenza dalle Regioni e Province autonome, resta realmente “unico”

R
U
N
I
S

R U N T S

Il Codice del Terzo Settore ha inteso assegnare al RUNTS un ruolo fondamentale. Anche in forza della propria articolazione su base territoriale, esso assolve ad una

triplice funzione di pubblicità:

- costitutiva
- notizia
- dichiarativa.

In questa prospettiva, **il RUNTS “certifica” l’iscrizione** degli Ets nelle apposite sezioni, **ne comprova la permanenza** nelle stesse e **ne determina, nei casi previsti, la cancellazione.**

Il Registro è pubblico e le informazioni saranno rese accessibili a tutti gli interessati in modalità telematica

R U N T S

Si compone di 7 sezioni differenti suddivise sulla base di una valutazione legata alla “qualificazione” che l’ente voglia assumere nel contesto degli Ets.

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- a) le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.)
- b) le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.)
- c) gli enti filantropici (artt. 37 e ss.)
- d) le imprese sociali incluse le cooperative sociali (art. 40)
- e) le reti associative (artt. 41 e ss.)
- f) le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.)
- g) le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

R

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

U

Ad eccezione delle reti associative, **nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.**

N

Inoltre, per **le imprese sociali e le cooperative sociali**, tenute ad iscriversi al registro imprese, l'iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatta attraverso l'inserimento dell'ente nelle apposite sezioni del registro imprese, che ne gestisce le relative procedure.

T

S

La scelta di una sezione rispetto ad un'altra comporta per l'ente iscritto l'applicazione, in via prevalente, delle disposizioni particolari che regolano la specifica qualifica rispetto alle disposizioni concorrenti che disciplinano, in via generale, gli Ets.

R **L'iscrizione ha un valore costitutivo della qualifica di Ets.**

U Ne deriva che la qualifica di Ets ricomprende tutti gli enti che abbiano deciso di accedere al registro, indipendentemente dalla sezione che, invece, ne delinea le specifiche caratteristiche assunte.

N La locuzione “Ente del Terzo settore” ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assuma.

T L’iscrizione nel registro rappresenta il momento fondamentale per l’ente che voglia acquisire la qualifica di “Ente del Terzo settore” ed è elemento costitutivo della stessa, oltre che strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente.

S

R

Il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 Settembre 2020
disciplina:

U

le procedure per iscrizione e cancellazione con Indicazione
documenti da presentare

N

le modalità di deposito degli atti

T

le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro Unico

S

le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese
e il Registro Unico con riferimento agli Enti del Terzo settore
iscritti nel Registro delle imprese.

R

Possono iscriversi (o comunque confluire secondo specifiche procedure e modalità):

U

- enti di nuova costituzione
- enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”,

N

scegliendo la sezione che ritengano si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance.

T

E' utile ricordare che:

l'iscrizione non è obbligatoria

S

ma altrettanto chiaramente deve segnalarsi che dalla mancata iscrizione discende l'impossibilità di poter fruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore.

Enti senza personalità giuridica

(sezioni a, b, c, f, g) - Art. 8, decreto Runts

R

U

N

T

S

Chi presenta la domanda: Il rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

Invio della domanda: In modalità telematica all'ufficio del Runts della Regione o Provincia autonoma in cui l'ente ha sede legale.

Allegati alla domanda:

- a) Atto costitutivo
- b) Statuto registrato
- c) Se ente costituito da uno o più esercizi, ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali di approvazione;
- d) Se affiliato a rete associativa, attestazione di adesione . Se affiliato a più reti, attestazione di adesione a ciascuna rete;
- e) Nel caso in cui l'ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all'art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle informazioni antimafia.

Informazioni contenute nella domanda

R
U
N
T
S

- a) Indicazione della sezione del Runts in cui si chiede l'iscrizione
- b) Denominazione
- c) Codice fiscale
- d) Eventuale partita IVA
- e) Forma giuridica
- f) Sede legale
- g) Indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) Contatto telefonico
- i) Sedi secondarie
- j) Data di costituzione;
- k) Attività di interesse generale scelte e che l'ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
- l) Previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse, ex art. 6 del Cts;
- m) Indicazione del codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l'ente aderisce;
- n) Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
- o) Eventuale **iscrizione al registro imprese**, nel caso in cui l'ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- p) Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al 5 per mille;
- q) Dichiarazione presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ex art. 79, c. 5 Cts;
- s) Indirizzo del sito internet, se disponibile.

SOLO PER ODV E APS

R

- numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto distinti per persone fisiche o enti e, in quest'ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del Runts per cui si chiede l'iscrizione;

U

N

- numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;

- numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente;

T

- numero di volontari degli enti aderenti di cui l'Odv o Aps che chiede l'iscrizione si avvalga.

S

L'ufficio competente, entro **60** giorni, iscrive con apposito provvedimento l'ente richiedente nella sezione del Runts indicata nella domanda di iscrizione.

GLI ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

(art. 5, c. 1, lett. y del Cts)

R

Gli enti che intendano indicare l'attività di protezione civile, devono previamente iscriversi nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018).

U

Gli enti iscritti in questo elenco, ai sensi dell'art. 11 del decreto Runts, possono iscriversi nelle seguenti sezioni del registro unico:

“**reti associative**”, se in possesso dei requisiti previsti per essere definite tali dal codice del Terzo settore e dall'art. 33 del decreto legislativo n. 1 del 2018

N

“**altri enti del Terzo settore**”, se trattasi di gruppi comunali, intercomunali o provinciali di protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018

T

nella sezione di cui al precedente punto oppure in altra tra le sezioni per le quali soddisfino i requisiti, se trattasi delle altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

S

Il dipartimento della Protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco nazionale, dovranno comunicare al competente ufficio del Runts le cancellazioni degli Ets dal citato elenco per gli eventuali adeguamenti del registro unico.

R

ENTI CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA PERSONALITÀ

GIURIDICA (Art.22 del Cts e artt. 16 e 18, decreto Runts)

ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

ENTI COSTITUITI NON ISCRITTI AL RUNTS

ENTI GIÀ ISCRITTI AL RUNTS

U

II NOTAIO

a) VERIFICA la sussistenza

- delle condizioni previste dal Cts;

- del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori e deve essere allegata all'atto di costituzione;

N

b) PROVVEDE, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente del Runts

T

c) RICHIEDE l'iscrizione dell'ente.

S

effetti

R

assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) da parte dell'ente che l'abbia richiesta (effetto costitutivo dell'iscrizione),

U

presupposto per la fruizione di tutti i benefici previsti dal Codice del Terzo settore: agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici.

N

La fruizione dei benefici specifici previsti per ciascuna tipologia particolare di Ets deriva dall'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni che compongono il registro unico

T

Obbligo di utilizzo nella denominazione, in tutti gli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, le locuzioni o gli acronimi previsti per ciascuna tipologia di Ets

S

L'entrata in vigore del Runts pone fine ai registri territoriali

R
U
N
T
S



sino ad ora gestiti dalle Regioni e Province autonome.

In particolare, i registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) confluiranno nel Runts attraverso una specifica procedura di “migrazione” divenendo, di fatto, delle specifiche sezioni del nuovo registro.

Da quando sarà operativo?

R

L'art. 30 del D.M. individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

U

Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

N

“ L'avvio sarà stabilito in base al processo di completamento della piattaforma informatica dedicata e dei relativi test e, soprattutto, di comune accordo con le Regioni. Tutte le amministrazioni coinvolte si stanno preparando alla partenza e vi è la volontà comune di assicurare un avvio celere, e al contempo in sicurezza, del sistema”

T

S

Alessandro Lombardi -Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Il Sole 24 Ore 10 giugno 2021